



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione Ambientale
va@pec.mite.gov.it

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Commissione Tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteria@regione.sicilia.it

Alla Regione Siciliana
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: [ID: 6164] Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da n. 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 42 MW, denominato "Parco eolico Chelbi", e delle relative opere civili ed elettriche, da realizzarsi nei Comuni di Mazara del Vallo (TP) e di Marsala (TP).

Proponente: VGE 03 S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;



VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07/08/2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica” ed il “Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo” ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica (MiTE) ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

CONSIDERATO che, con istanza acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 19733 del 09/06/2021, la Società proponente VGE 03 S.r.l. appartenente al Gruppo Volta Green Energy ha avanzato richiesta di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 per il progetto di un impianto eolico costituito da n. 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 42 MW, denominato "Parco eolico Chelbi", e delle relative opere civili ed elettriche, da realizzarsi nei Comuni di Mazara del Vallo (TP) e di Marsala (TP).

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 69170 del 25/06/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 21935 del 28/06/2021, la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo dell'allora MiTE ha comunicato la procedibilità dell'istanza, la pubblicazione della documentazione e il responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che, con nota prot. DG_ABAP_SERV_V n.22715 del 05/07/2021, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani, e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;

CONSIDERATA la nota prot. n. 33837 del 09/07/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 23669 del 09/07/2021, con cui il Servizio Tutela del Dipartimento dei Beni culturali e identità siciliana del della Regione Sicilia, Assessorato dei Beni Culturali e identità siciliana, con riferimento alla procedura in oggetto, chiedeva alla Soprintendenza BB.BB.AA di Trapani di fornire le proprie competenti valutazioni e osservazioni ai fini dell'espressione del parere VIA precisando quanto segue: *"Per una esatta lettura dell'inserimento dell'opera in argomento rispetto alla struttura del paesaggio, vorrà codesta Soprintendenza, esprimere il proprio parere (...) valutando, altresì gli effetti cumulativi di più impianti eolici progettati singolarmente nel tempo e non coordinati tra loro, sia quelli rilevanti per numero, dimensione delle macchine ed estensione territoriale, sia quelli modesti, isolati o numerosi tanto da coinvolgere, per sommatoria, un vasto territorio, con rischi concreti di un disordine paesaggistico crescente"*;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 11163 del 02/08/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 26496 del 03/08/2021, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ha ritenuto necessario, ai fini dell'espressione delle proprie valutazioni di competenza, avanzare una richiesta di integrazione della documentazione progettuale, evidenziando tra l'altro quanto segue:

"(...) - l'intervento in argomento interessa una vasta area, pari a circa kmq 12/15, compresa tra il Torrente Iudeo e il Fosso Piraneo e a Sud della Fiumara Agezio, ove insistono numerosi Beni Storici/Isolati, tavv. 8.5 e 8.6 del PP succitato, quali, ad Est, Baglio Iudeo Maggiore, Baglio Iencu, Baglio La Carcia, nn. 63, 65, 66_03 insieme con pozzi e abbeveratoi sparsi nell'area, e, a Ovest e Sud-Ovest, Baglio Manzo-Lazzara, n. 541_03, Casale Nuovo, Casale Vecchio, Baglio Catalano, Casa

Rocca, Masseria Vecchia, Baglio rurale, Case Chelbi, tavv. 8.5 e 8.6, nn. 4003, 4002, 4068, 4117, 4119, 4066, 4067_02, tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; inoltre la torre CH06 interessa un tratto della Trazzera Regia Mazara-Marsala;

- il suddetto impianto dista dall'insediamento preistorico di Roccazzo (Mazara del Vallo) e dall'insediamento preistorico di Mokarta (Salemi), ambedue Beni Demaniali, da 7,5 a 11 km ca.; gli aerogeneratori CH01, CH02, CH03, CH04 risultano nelle vicinanze - da m 900 a km 2,5/3,0 ca. - agli insediamenti ellenistico-romani e medievali, dislocati nei versanti della SP 62, verso le località di Ciavolo e di Digerbato, della Carta Archeologica del PP suddetto: da Ovest, siti di Baglio Peronello, Case Cantoniere Chelbi, Baglio Catalano, Case Savalla, Casale Vecchio, Casale Nuovo, Mirabile, nn. 87, 100, 66, 10, 21, 20, 70, tutelati ai sensi dell'art. 142, lettera m del D.Lgs. 42/2004; - l'aerogeneratore CH07 risulta vicino (km 1,0 ca) al sito n. 111 "Granozzi" della Carta Archeologica del PP suddetto, che va dal periodo greco-classico all'epoca romana-imperiale, tutelato ai sensi dell'art. 142, lettera m del D.Lgs. 42/2004; - il cavidotto che va verso la stazione Terna, SE Partanna 2, prossima all'Abbeveratoio/Case S. Nicola - Bene Storico, n. 383_03, tav. 8.2 del PP succitato - interessa in parallelo la Fiumara Pellegrino e Agezio con le relative sponde, benché in strada (SP 24). Le realtà fluviali summenzionate sono sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con riferimento all'art. 142, lettera c.

Si rappresenta, altresì, che le aree circostanti e l'area in argomento risultano già interessate da impianti eolici e fotovoltaici in progetto e/o realizzati, creando problematiche di affollamento/concentramento; pertanto, occorre aggiornare alla condizione attuale le elaborazioni trasmesse con un layout a scala adeguata ove siano rappresentati tutti gli aerogeneratori esistenti e/o in progetto nonché gli impianti fotovoltaici nelle aree contermini al previsto impianto per potere valutare eventuali effetti cumulativi ai fini paesaggistici.

Si segnala anche la stretta prossimità delle torri eoliche CH05 e CH06 di questa Società VGE 03 con A01 e A02 della Società Repower Renewable Spa, Mestre - Venezia, progetto ID_VIP 6021"

CONSIDERATO che, con nota prot. DG_ABAP_SERV_V n. 27083 del 06/08/2021, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha trasmesso alla DG per la "Crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo" dell'allora MiTE e al proponente una richiesta di integrazioni documentali;

VISTE le Osservazioni presentate dalla Società Libeccio Srl e pubblicate sul sito dell'allora MiTE in data 06/09/2021 (MATTM-2021_0091624), nelle quali viene segnalato che "vari aerogeneratori della proposta progettuale della VGE 03 S.r.l. risultano essere stati ubicati in posizione tale da interferire in modo significativo con la producibilità dell'esistente Parco Eolico Vento Di Vino";

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 102035 del 23/09/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 31778 del 24/09/2021, la DG per la "Crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo" dell'allora MiTE ha inoltrato alla società VGE 03 S.r.l. le richieste di integrazione della documentazione avanzate dal Ministero della Cultura;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 0041 VGE3 21 LB, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 37877 dell'11/11/2021, la Società VGE 03 S.r.l. trasmetteva la documentazione integrativa;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 130531 del 24/11/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 39637 del 25/11/2021, la DG per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo dell'allora MiTE, alla luce delle integrazioni pervenute, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito della documentazione integrativa all'indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7907/11594> e l'avvio della nuova consultazione del pubblico;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PRESO ATTO delle controdeduzioni pubblicate sul sito del MiTE il 14/12/2021 (MiTE-2021-0124006) alle osservazioni presentate dalla Società Libeccio S.r.l., e sopra richiamate, nelle quali la Società VGE 03 S.r.l. tra l'altro affermava *“che la normativa vigente non consenta l'apertura di una valutazione delle interferenze tecniche tra progetti eolici se non in sede di autorizzazione Unica”*;

VISTE le Osservazioni e prescrizioni presentate dal Libero Consorzio Comunale di Trapani pubblicate sul sito dell'allora MITE in data 28/12/2021 (MATTM-2021-0108437), con riferimento in particolare alle opere che interferiscono con la viabilità dello stesso Consorzio;

CONSIDERATO che, con nota prot. DG_ABAP_SERV_V n. 485 del 07/01/2022, la Direzione Generale Archeologia, belle Arti e paesaggio ha comunicato alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana il sopralluogo convocato per giorno 11 gennaio 2022 dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA – VAS con nota acquisita dalla Direzione Generale Archeologia, belle Arti e paesaggio con prot. n. 485 del 07/01/2021;

CONSIDERATO che, con nota prot. DG_ABAP_SERV_V n. 14089 del 13/04/2022, la Direzione Generale Archeologia, belle Arti e paesaggio ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni complessive in merito al progetto alla luce delle integrazioni trasmesse dal proponente;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 6973 dell'11/05/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 17751 del 12/05/2022, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ha richiesto chiarimenti in merito agli elaborati di integrazione trasmessi dal proponente evidenziando quanto segue:

“gli elaborati CH-AP16B e CXH-AP29.A relativi all'effetto “cumulo” degli impianti di energia alternativa nel comprensorio in argomento non risultano esaustivi in considerazione che con la certificazione di questa Soprintendenza del 02.08.2021, prot. n. 11163, si rilevava la presenza nel medesimo sito di un ulteriore impianto eolico della Società Repower Renewable Spa, Mestre – Venezia, progetto ID_VIP 6021, e la stretta prossimità delle torri eoliche CH05 e CH06 di questa società VGE 03 con A01 e A02 dell'altra società”;

PRESO ATTO che la Direzione Generale ABAP ha inviato, con prot. n. 20852 dell'01/06/2022, alla Direzione Generale CRESS dell'allora MITE una richiesta di espressione del proprio orientamento in merito alla potenziale sovrapposizione tra progetti segnalata dalla Soprintendenza, e che tale richiesta è rimasta priva di riscontro;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. PG-A2A-VGC-0111608 – 13/06/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 22428 del 14/06/2022, la Società VGE 03 S.r.l. ha dato riscontro in merito alla richiesta di chiarimenti della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani;

VISTE le osservazioni pubblicate sul sito dell'allora MITE in data 02/11/2022 (MiTE-2022-0132228), presentate, fuori termine, dalla Società Repower Renewable S.p.A. quale proponente di un altro impianto eolico in fase di procedura VIA (ID_VIP 6021) ubicato in prossimità del Parco eolico oggetto di valutazione e nelle quali, tra l'altro, viene segnalata l'interferenza negativa dell'intervento proposto dalla VGE 03 sul progetto proposto dalla Società Repower Renewable S.p.A. e viste le relative controdeduzioni del proponente, pubblicate sul sito dell'allora MiTE in data 19/01/2023 (MiTE-2022-0147830);

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 2173 del 23/02/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale PNRR con prot. SS-PNRR n 2643 del 24/02/2023, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ha espresso le proprie valutazioni che si riportano integralmente di seguito:

«In riferimento alla nota di codesto Ministero della Cultura n.3767 (Ns prot. n. 1243.1 del 03.10.2022), relativa all'oggetto;

VISTA la documentazione, con aggiornamenti, consultati nel sito del MITE dalla quale si evince l'ubicazione dell'impianto in argomento costituito da 07 aerogeneratori della potenza totale di 42 MW; essi sono alti al mozzo m 115,00 con raggio del rotore di m 85,00, per un totale di altezza di n. 200,00;

VISTO il D.M. 10.09. 2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTO il D.P. del 10.10.2017, pubblicato in GURS del 20.10. 2017, Pane 1, n. 44;

VISTO il PP dell'ambito 2-3 adottato con D.A. ii. 6683 del 29.12. 201.6 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mazzara del Vallo in data 20.02.2017 e del Comune di Marsala in data 14.02. 2017; rettificato con D.A. ii. 2694 del 15.06. 2017 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mazzara del Vallo in data 29.06. 2017 e all'Albo Pretorio del Comune di Marsala in data 27.06. 2017;

VISTI gli an.142 e 152 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e s.m.ii;

VISTA la relazione archeologica di quest'Ufficio del 20.07.2021, che evidenzia: "le opere indicate in oggetto non interessano aree archeologiche indicate sul PP dell'ambito 2-3 adottato, come peraltro, evidenziato, anche nella VIArch CHA22 elaborata dalla Società in questione. Si considera che gli aerogeneratori distano dall'insediamento preistorico di Roccazzo (Mazara del Vallo) e dall'insediamento preistorico di Mokarta (Salemi), ambedue Beni Demaniali di grande valenza archeologica, da 7,5 a 11 km ca., e si segnala anche la vicinanza principalmente degli aerogeneratori CH01, CH02, CH03, CH04 agli insediamenti ellenistico-romani e medievali, dislocati nei pressi della SP 62, verso la località di Ciavolo e di Digerhato, della Carta Archeologica del PP suddetto: siti nn. 87, 100, 66, 10, 21, 20, 70 (da Ovest), nonché la vicinanza di CH07 al sito n. 111 di Granozzi, periodo greco-classico/epoca romana-imperiale";

VISTA la comunicazione di questa Amministrazione, prot. n. 11163 del 02.08.202, che evidenziava le criticità generali dell'inserimento del progetto in un'area non sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ma comunque ancora permeata da connotati agrari, caratterizzati anche dalla presenza di bacini idrografici;

ESAMINATI gli elaborati dell'effetto cumulo, che non sembrano contemplare tutte le presenze di impianti eolici e fotovoltaici ubicati o da realizzarsi nelle aree circostanti, prossime e limitrofe (CH-AP16.A);

RILEVATO che il presente Parco eolico esaminato, piuttosto consistente, si somma ad ulteriori impianti esistenti e in previsione, organizzati o da allocarsi nelle immediate/prossime vicinanze, determinando un effetto cumulo paesaggistico legato al concentrazione di turbine, di considerevole elevazione; infatti, il vasto comprensorio, con le varie Contrade ad Ovest del Torrente Iudeo e ad Est del Fosso Piraneo, verrebbe ad essere totalmente impegnato da strutture ed installazioni riferibili ad impianti di energia alternativa con problematiche importanti di assetto e risistemazione del territorio legate alla attuazione degli stessi con le opere di viabilità e connessioni;

RILEVATO che l'intervento in argomento interessa una vasta area, pari a circa kmq 12/15, compresa tra il Torrente Iudeo e il Fosso Piraneo e a Sud della Fiumara Agezio, ove insistono diffusi insediamenti archeologici sopra specificati e numerosi Beni Storici/Isolati, tavv. 8,5 e 8.6 del PP succitato, quali, ad Est, Baglio Iudeo Maggiore, Baglio Iencu, Baglio La Carcia, nn. 63, 65, 66_03 insieme con pozzi e abbeveratoi sparsi nell'area, e, a Ovest e Sud-Ovest, Baglio Manzo-Lazzara, n.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

541_03, Casale Nuovo, Casale Vecchio, Baglio Catalano, Casa Rocca, Masseria Vecchia, Baglio rurale, Case Chelbi, tavv. 8.5 e 8.6, nn. 4003, 4002, 4068, 4117, 4119, 4066, 4067_02, tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; inoltre la torre CH06 interessa un tratto della Trazzera Regia Mazara-Marsala;

RITENUTO necessario valutare l'impatto delle opere previste secondo le indicazioni di cui al D.M. 10.9.2010, nell'area contermina a quella di progetto, pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori, comprensiva del raggio del rotore, all'interno della quale individuare le interferenze con beni culturali e paesaggistici;

CONSIDERATO che la posizione geografica, dove si dislocerebbe il corposo Parco eolico, costituita da una vasta distesa tra i fiumi Iudeo, Piraneo e Agezio, si trova in prossimità dell'area di Livello di Tutela 2 - NdA, Paesaggio Locale 6, art. 26 "Sciare", con conseguente eccessiva percezione visiva derivante dalla collocazione delle previste torri eoliche, con particolare riguardo delle turbine n. 1, 2 e 3 distanti da km 1,5 a 2,5 dall'area vincolata;

quest'Ufficio manifesta le inevitabili perplessità per problematiche relative all'affollamento/concentramento e la quasi sovrapposizione con altri impianti nei medesimi luoghi, come può notarsi dagli elaborati a disposizione, dai quali si desume la saturazione dei territori contermini ai luoghi di intervento, dal punto di vista dell'impatto paesaggistico, determinato da siffatti parchi di energia alternativa di diversa estensione, in luoghi caratterizzati da diffusi elementi storico-testimoniali ed in vista dal Paesaggio delle "Sciare" sottoposto a Livello di Tutela 2 ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

Per quanto sopra, questa Soprintendenza, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 42/2004, valuta negativamente il progetto, in quanto la complessiva realizzazione dei 7 aerogeneratori di progetto andrebbe a determinare disturbo visivo all'area vincolata delle "Sciare", nonché un effetto cumulo paesaggistico di eccessivo impatto per la presenza di numerosi altri impianti che si inseriscono nel territorio senza soluzione di continuità, contribuendo allo stravolgimento dei caratteri dei territori agricoli, della leggibilità della connotazione agraria riferibile al paesaggio rurale tradizionale e della inesorabile contrazione di "spazi" territoriali liberi da impianti con le opere derivanti»;

CONSIDERATA la nota prot. n. PG-A2A-VGC-0061667-17/03/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 4159 del 20/03/2023, e pubblicata sul sito del MASE in data 04/04/2023 (MASE-2023-0041200), con la quale la Società proponente VGE 03 S.r.l. esprime le proprie controdeduzioni al sopra riportato parere espresso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani, non apportando alcun elemento conoscitivo significativo, e utilizzando anche argomenti e riferimenti legislativi e giurisdizionali non attinenti alla procedura in oggetto;

PRESO ATTO del parere n. 370 del 20/12/2022, allegato alla nota della Società proponente prot. n. PG-A2A-VGC-0061667-17/03/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 4159 del 20/03/2023, con il quale la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA – VAS ha espresso parere favorevole circa la compatibilità ambientale del "Parco Eolico Chelbi, previa l'esclusione dell'aerogeneratore n. CH07, e subordinato all'ottemperanza di specifiche prescrizioni riferite alle fasi progettuali e mitigative;

PRESO ATTO che nel richiamato parere espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA – VAS nell'ambito dell'istruttoria relativa alla componente "paesaggio" viene evidenziata la forte vocazione agricola del territorio, la presenza di diffusi beni isolati del sistema abitativo rurale (bagli, magazzini, case aggregati rurali) e che, in relazione al Piano Paesaggistico vigente "l'impianto è in area in cui salvaguardare il paesaggio agrario, nonché prossimo ad alcune aree di interesse archeologico con beni puntuali afferenti principalmente alle tipologie: D1: Aziende, bagli, casali, cortili, fattorie, fondi, casene, masserie, robbe rurali; D2: Case

coloniche, depositi frumentari, magazzini, stalle; D5: Abbeveratoi, cisterne, fontane, gebbie, norie o senie, pozzi, vasche” evidenziando nell’esito dell’istruttoria alcune criticità generate dall’impianto proposto in relazione agli obiettivi di tutela del Piano paesaggistico vigente, tra cui “il consumo di suolo e le perdite di coltivazioni caratteristiche quali i vigneti” e l’interferenza con i “Paesaggi fluviali”;

ESAMINATI i contenuti della documentazione presentata dalla società VGE 03 S.r.l. pubblicata sul portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE;

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un **impianto eolico** costituito da n. 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 42 MW, denominato "Parco eolico Chelbi", e delle relative opere civili ed elettriche, da realizzarsi nei Comuni di Mazara del Vallo e Marsala, nelle Contrade Chelbi, Chelbi Maggiore, Masseria Vecchia, La Carcia e Case San Nicola, in Provincia di Trapani, su una superficie a destinazione agricola. Gli aerogeneratori previsti sono in grado di sviluppare fino a 6,00 MW di potenza nominale, con altezza del mozzo fino a 115 m e raggio del rotore fino a 85 m. L’altezza dell’aerogeneratore misurata dal piano di imposta è pari complessivamente a 200 m. La struttura di sostegno dell’aerogeneratore tipo è composta da: pali di fondazione (ove necessari in funzione dei risultati delle indagini geologiche e geotecniche); plinto di fondazione, interamente interrato, di collegamento tra pali e sostegno in acciaio dell’aerogeneratore (predimensionamento: plinto circolare di diametro 21,00 metri e spessore variabile); sostegno dell’aerogeneratore costituito da una struttura in acciaio di forma troncoconica, di altezza pari a circa 115 m. La piazzola “tipo” per un montaggio standard è costituita da un trapezio rettangolo $B=82,00$ (m); $b=38,50$ (m); $h=43,50$ (m) oltre ad un quadrato $22,00$ (m) x $16,00$ (m) ove è allocato l’aerogeneratore e un ulteriore rettangolo $5,00$ (m) x $88,00$ (m). Complessivamente la lunghezza della viabilità del parco eolico è pari a 3.929 m di cui 3.426 m, pari al 87,20%, riguardano modifiche a viabilità esistente mentre 503 m pari al 12,80 % riguardano nuova viabilità. Le opere di connessione consistono in: un elettrodotto MT da 30 kV, di collegamento tra gli aerogeneratori e la sotto-stazione (SSEU) di trasformazione utente 30/220 kV e consegna dell’energia elettrica prodotta alla RTN, già autorizzata nell’ambito di altra iniziativa facente capo alla Società VGE01, appartenente al Gruppo Volta Green Energy; quadri MT e treno MT/AT da realizzare all’interno della SSEU. I cavi di potenza sono interrati lungo terreni agricoli, strade sterrate, comunali e provinciali (in particolare: Strade Provinciali SP24, SP08, SB007, SR18, SP69);




Figura 1- stralcio Elaborato "Layout di progetto su planimetria CTR

VISTO E CONSIDERATO che l'impianto e le opere di connessione ricadono nel territorio della provincia di Trapani all'interno dell'Ambito di Paesaggio 3 "Area delle colline del trapanese" e solo in piccola parte, per le opere relative ad un tratto di strada funzionale alla realizzazione dell'impianto nell'Ambito di Paesaggio 2 "Pianura costiera occidentale", individuati dalle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (D.A. n. 6080 del 21/05/1999) e disciplinati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, adottato con D.A. 6683 del 29/12/2016 e rettificato con D.A. 2694 del 15/06/2017;

CONSIDERATO che, come evidenziato nella Relazione paesaggistica (Elaborato CH AP21_Relazione Paesaggistica REV.00) "l'area interessata dal progetto ricade in zone a vocazione agricola", che gli aerogeneratori di nuova realizzazione ricadono in aree coltivate a "vigneto" in un tessuto agricolo che "non ha subito particolari modifiche negli anni trascorsi" e che "per la realizzazione dell'impianto sarà necessario estirpare in via definitiva vigneti per una superficie complessiva di 26.140 m2," che il proponente prevede di reimpiantare in altri siti;



Figura 2 - stralcio Elaborato CH-AP29.A Rendering e fotoinserti - area interessata dall'impianto (rilevamento fotografico da CH 04)

CONSIDERATO che il Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, in coerenza con gli obiettivi di cui alla L.G. del Piano Paesaggistico Regionale, nell'art. 1 "Ruolo e obiettivi del Piano Paesaggistico" delle NTA, ai fini della tutela paesaggistica, ha definito per ogni ambito locale, denominato "Paesaggio Locale" (PL), prescrizioni e previsioni orientate, tra l'altro:

- all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico (...) compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia (...) delle aree agricole;
- al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati e all'individuazione delle misure necessarie ad assicurare uniformità nelle previsioni di pianificazione e di attuazione dettate dal piano regionale in relazione ai diversi ambiti che lo compongono;

CONSIDERATO che l'impianto con le relative opere di connessione interessa due Paesaggi Locali individuati e disciplinati dal Piano Paesaggistico della provincia di Trapani Ambiti 2 e 3 (Area della Pianura costiera occidentale - Area delle colline del trapanese) e in particolare il "**Paesaggio Locale 16 "Marcanzotta"**" (n. 4 aerogeneratori e opere di connessione alla SSEU) , disciplinato dall'art. 36 delle NTA e il "**Paesaggio Locale 6 "Sciare"**" (n. 3 aerogeneratori e relative opere di connessione) disciplinato dall'art. 26 delle N.T.A e che nello specifico:

- il Paesaggio Locale 16 – Marcanzotta, nell'art. 36 delle N.T.A., viene descritto come "*il paesaggio locale più esteso della provincia, dominato dal massiccio di Montagna Grande, che svetta fino a 751 metri slm.*", caratterizzato dalla "*complessa idrografia, dai borghi agrari e da*

una forte vocazione agricola dell'economia". Infatti, "l'intero paesaggio locale è variamente solcato da torrenti, fiumare, fiumi che disegnano un paesaggio prevalentemente pianeggiante" (...) La vocazione di tutto il territorio del paesaggio locale è assolutamente agricola, con colture prevalentemente estensive di cereali, uliveti, vigneti; tra le specialità, si segnala la coltura dei meloni. Di recente realizzazione e diffusione, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non limitati agli usi aziendali e domestici, stanno profondamente modificando i caratteri e la natura stessa del paesaggio agrario tradizionale. La vocazione agricola del territorio si caratterizza anche per elementi di spicco rientranti nel sistema abitativo/rurale (bagli, magazzini, case e aggregati rurali) isolati in estensioni considerevoli di campagna coltivata.";

- il Paesaggio Locale 6 – Sciare, nell'art. 26 delle N.T.A., viene descritto come territorio arido *"costituito dalle pseudo steppe mediterranee (...), particolare paesaggio arido oggi fortemente trasformato da intensi e radicali interventi di messa a coltura (agrumeti e serre) e dalle cosiddette "pirreri" (grandi cave di tufo in parte non più attive e degradate), (...) delimitate a Nord dalle contrade agricole di Ghelbi e Ciavolotto, intensamente coltivate a vigneto. Esse sono costituite da terre estese, pianeggianti e aride, con suoli poveri e rocce affioranti, che degradano da Nord-Ovest verso Sud-Est, formando un habitat naturale ricco e meritevole della massima tutela, dove numerose specie di piante e animali trovano il loro ambiente ideale o addirittura esclusivo, riconosciuto dalla direttiva comunitaria "Habitat". (...) Intorno alle sciare il paesaggio cambia totalmente fisionomia: le cave di tufo, la vegetazione bassa, i praticelli effimeri più o meno costellati di palme nane delle sciare, contrastano fortemente con i circostanti rigogliosi vigneti, che si perdono all'orizzonte. Il paesaggio agrario prevalente delle sciare, invece, è quello del pascolo e dell'incolto, determinato a volte dalla perdita di naturalità per trasformazioni antropiche e successivo abbandono (...). Nelle sciare si ritrovano serre e agrumeti, protetti da barriere frangivento di pini e cipressi; la monocoltura a vigneto si estende sul grande terrazzo superiore ai confini del paesaggio locale. Il paesaggio è caratterizzato da antiche masserie dell'800, da case con torre, da chiese. Sono presenti aree d'interesse archeologico (costituite da insediamenti di età ellenistica, romana e medievale, da un insediamento e necropoli di età arabo-normanna) localizzati ai margini del terrazzo".*

CONSIDERATO che, come disciplinato dall'art. 20 (articolazione delle Norme) TITOLO III – (Norme per paesaggi locali) delle N.T.A. del Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, per ogni Paesaggio locale, sulla base degli scenari strategici che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche sono state perimetrare le aree sensibili alle opere e agli interventi di trasformazione del territorio per le quali sono stati individuati tre diversi livelli di tutela con specifici regimi normativi; **CONSIDERATO** che al fine di *"valutare il rapporto tra l'impianto eolico e la preesistenza dei luoghi"* le Linee Guida di cui al DM 10/09/2010 stabiliscono, tra l'altro, che si deve *"prevedere un'analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue componenti, naturali ed antropiche, così come anche un'analisi dell'evoluzione storica del territorio"*, nonché effettuare un'analisi dell'interferenza visiva anche attraverso *"la ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici"* presenti nell'area vasta, determinata dall'ambito distanziale pari a non meno di 50 volte l'altezza totale degli aerogeneratori proposti, pari in questo caso a 10 Km, considerata l'altezza complessiva degli aerogeneratori di 200 m.;

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico calcolata nel *buffer* distanziale di 10 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, è caratterizzata dalla presenza di un importante patrimonio culturale tutelato ai sensi del D.Lgs 42/04, non esaurientemente rilevato dal proponente, e nello specifico:

1. **BENI PAESAGGISTICI:** immobili e aree d'interesse pubblico tutelati ai sensi dell'art. 136:

- Centro storico – lungo mare tra il Mazarò e l'Arena – Gorghie laghetti Murana e Preola – La Madonna dell'Alto (cod. 71) DM del 12/02/1981, a circa 5500 m. dall'impianto.

2. **BENI PAESAGGISTICI:** aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1), c), g), m):

2.1) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera c): *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*”:

- **Torrente Iudeo,**
- **Fosso Piraneo, Canale Mazzimperi** nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori; **Fiumara Agezio**, interferenza diretta con il cavidotto interrato su viabilità esistente, la SP 24, in due punti;

2.2) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett g): *“I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”*:

- **diffuse piccole porzioni di territori coperti da boschi;**

2.3) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m): *“Zone di interesse archeologico”*:

Diffuse aree di interesse archeologico tra cui le più prossime all'impianto risultano:

- **Sito Granozzi del periodo da greco-classico a romano imperiale** distante a circa 800 m dall'Aerogeneratore CH07;
- **Baglio Perronello**, insediamento di età romana, a circa 600 dall'aerogeneratore CH01;
- **Casa cantoniere Chelbi**, insediamento medievale, a circa 300 m. dall'aerogeneratore CH02
- **C.da Perrone**, periodo romano, a circa 1400 dall'aerogeneratore CH01;
- **Baglio Catalano**, villa romana su preesistenza tardo ellenistica, a circa 1500-1600 m dall'aerogeneratore CH03 e CH04;
- **Villa Rustica in C.Da Mirabile**, di età romana a circa 1700 m dagli aerogeneratori CH03 e CH04.

3. **BENI PAESAGGISTICI:** aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 134, lett. c , gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156:

- **Sciare di Marsala**, a circa 1100 dall'impianto, torre CH01; le torri CH02, CH03 e CH04 ricadono nell'area di rispetto di 3000 m;
- **Colture agricole tradizionali di pregio**, a circa 4000 m dall'impianto;
- **Montagnola di Borrania**, a circa 7600 m. dall'impianto;
- **Stagnone fascia**, a circa 9800 m. dall'impianto.

4. **BENI CULTURALI:** Beni tutelati ai sensi della parte II del Dlgs. 42/2004, articoli 10 e 45:

- **insediamento preistorico di Roccazzo (Mazara del Vallo)** distante circa 7500 m. dall'impianto – bene demaniale di grande rilevanza culturale;
- **insediamento preistorico di Mokarta (Salemi)** distante circa 1100 m. dall'impianto – bene demaniale di grande rilevanza culturale.




Figura 3 - Stralcio elaborato CH-AP08.1 Layout di progetto su carta PPR – Piano Paesaggistico Regionale – Beni paesaggistici




Figura 4 - stralcio Elaborato CH-AP15 - Layout di progetto su carta dei vincoli nel bacino visivo. Beni paesaggistici

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area vasta interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico è caratterizzata dalla **presenza diffusa di componenti del paesaggio identitario individuato e tutelato** dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, tra cui in particolare:

- l'intera area vasta è caratterizzata prevalentemente dal **"paesaggio agrario del vigneto"**, (disciplinato dall'art.14 delle NTA)
- nell'area vasta interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico sono presenti numerosi **beni isolati identitari del sistema antropico**, classificati come architettura produttiva (disciplinati dall'art. 17 delle NTA), tra i quali: Baglio Iudeo Maggiore, il Baglio Iencu, il Baglio La Carcia , Baglio Manzo-Lazzara, Baglio, Casale Nuovo, Casale Vecchio, Baglio Catalano, Casa Rocca, Masseria Vecchia, Baglio rurale, Case Chlebi con pozzi e abbeveratoi sparsi nell'area;
- in prossimità dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e della Sottostazione Elettrica (SSEU) sono presenti **regie trazzere** appartenenti alla viabilità storica la cui tutela è disciplinata dall'art. 18 delle NTA e per il paesaggio locale 16 Marcanzotta, dall'art.36 delle NTA; in particolare gli aerogeneratori CH05, CH06 e CH07 sono nelle immediate vicinanze del tracciato della regia trazzera Mazara-Marsala (SR 18) - che dà accesso alle relative piazzole di servizio;
- l'impianto eolico proposto dista circa 11.000 m dal **punto panoramico** del Castello di Mokarta ubicato nel Paesaggio Locale 16 Marcanzotta, la cui tutela è disciplinata dagli art. 19 e 36 delle N.T.A.;




Figura 5 - Stralcio Elaborato CH-AP01, Relazione di SIA - Mappa beni isolati

CONSIDERATO che, come dichiarato dal proponente sullo Studio di Impatto Ambientale (Elaborato CH-AP01), con riferimento al Piano Regolatore Generale di Mazara del Vallo approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 14 febbraio 2003, pubblicato su GURS n. 14 del 28 marzo 2003, "l'aerogeneratore CH06 ricade all'interno di un'area definita nel PRG Comunale parco archeologico";

CONSIDERATO che, con riferimento ai contesti di Paesaggio Locale e ai relativi regimi normativi individuati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, con riferimento alle opere di connessione necessarie per la realizzazione dell'impianto si rileva una interferenza diretta del cavidotto con il contesto 16b. "Paesaggi fluviali, aree di interesse archeologico comprese" con livello di tutela 1;

CONSIDERATO E VALUTATO che, alla luce del D.L. 13/2023 convertito con L. 41 del 21/04/2023, parte dell'impianto ricade all'esterno delle aree idonee di cui al comma 8, art. 20 del D.lgs 199/2021 e in particolare gli aerogeneratori CH01, CH02 CH03 e CH04 sono ubicati all'interno dell'area di rispetto (3000 m per gli impianti eolici) di beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 del Dlgs 42/2004 e nello specifico delle "Sciare di Marsala" tutelate dal Piano Paesaggistico provinciale di Trapani Ambiti 2 e 3, ai sensi dell'art. 134, lett. c (ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156) e tutelate dal richiamato Piano Paesaggistico provinciale nell'ambito del Paesaggio Locale 6 "Sciare" con il contesto 6d "Paesaggio delle sciare, aree di interesse archeologico comprese" con livello di tutela 2.




Figura 6 - Elaborazione SS-PNRR - Mappa Beni paesaggistici tutelati da Piano Paesaggistico ai sensi dell'art. 134 c., lett c (art. 136) del Dlgs. 42/04 in giallo e relative aree di rispetto in celeste (3000 m per gli impianti eolici) – Ubicazione di 4 aerogeneratori all'esterno delle aree idonee di cui al Dlgs. 199/2021.

CONSIDERATO e VALUTATO che, come si evince anche dall'elaborato grafico CH-AP16.A "Indagine progetti da FER nell'area vasta" che analizza il conteso di area vasta di 10 Km, l'impianto eolico proposto è ubicato in un'area interessata dalla presenza di altri impianti eolici e da altre proposte di progetti di parchi eolici autorizzati e/o in fase di valutazione, dei quali il proponente non ha fornito i dati (proponente, potenza, n° aerogeneratori, distanza dall'impianto proposto);

CONSIDERATO E VALUTATO che nell'area direttamente interessata dall'impianto proposto si è riscontrato un importante affollamento di impianti in fase di valutazione a livello statale, in alcuni casi con la sovrapposizione di aerogeneratori o la loro ubicazione nelle immediate vicinanze, riferiti a differenti proponenti e in particolare:

- Enel Green Power Solar Energy S.r.l - "Trapani 3" - ID 5752 – sovrapposizione
- Repower Renewable SpA -Borgo Chitarra - ID 6021 - sovrapposizione
- Enel Green Power Solar Energy S.r.l - "Trapani 2" - ID 5754
- ITW Mazara S.r.l.- ID 5720
- Messinello Wind S.r.l. - "C.da Messinello - ID 5749
- Edison Rinnovabile - Mazara-Calamita - ID 8053
- GRV Wind Sicilia 2 – Marsala - ID 7758
- Geremo S.r.l. – Mazara del Vallo - ID 9718
- Wind Guarine Fardella Srl. – Guarine Fardelle – Trapani – ID 8232;




Figura 7 - stralcio Elaborato CH-AP16.A Indagine progetti da FER nell'area vasta

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 26 **"Paesaggio Locale 6 - Sciare"** e dell'art. 36 **"Paesaggio Locale 16 - Marcanzotta"** delle NTA del Piano Paesaggistico della provincia di Trapani Ambiti 2 e 3 tra gli **obiettivi di qualità paesaggistica** previsti per i Paesaggi locali "Sciare" e "Marcanzotta" all'interno dei quali ricade l'impianto proposto eolico proposto (paesaggio locale Sciare: aerogeneratori CH01 – CH02 – CH03; paesaggio locale "Marcanzotta" aerogeneratori CH04 – CH05 – CH06 – CH07) si fa riferimento in particolare, tra l'altro, alla:

- conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici);
- salvaguardia delle testimonianze nelle aree d'interesse archeologico;

CONSIDERATO che, per i Paesaggi locali "6 – Sciare" e "16 - Marcanzotta" interessati dalle opere previste dal progetto proposto (impianto e opere di connessione), il Piano Paesaggistico di Trapani Ambiti 2 e 3, tra gli indirizzi (art. 26 e art. 36 NTA), prevede con riferimento al **"paesaggio agrario"**, il mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio e la valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti) e per il Paesaggio Locale "16 - Marcanzotta" con riferimento ai **"punti panoramici, viabilità storica e panoramica"**, la tutela dei punti panoramici e dei percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio e la necessità di evitare, nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dagli assi viari storici e panoramici e dai punti panoramici individuati dal Piano, la realizzazione di manufatti e opere che possano significativamente alterare i caratteri del contesto tradizionale e di panoramicità;

CONSIDERATO che il Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, nelle Norme Tecniche di Attuazione" al Titolo V **"Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio"**, art. 45 "Definizioni", ha definito tra gli *"interventi di rilevante trasformazione del paesaggio"* anche *"gli impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici"* prevedendo, in particolare, le seguenti prescrizioni per gli impianti energetici:

- *"nei territori, non soggetti a tutela ai sensi dell'art.134 del d.lgs.42/04, caratterizzati dalla presenza di masserie e fabbricati rurali censiti nell'elenco dei beni isolati di cui al presente Piano Paesaggistico, dovranno essere salvaguardate le relazioni degli aspetti percettivi e visuali."*
- *"La realizzazione di impianti eolici non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice. Considerata la particolare conformazione del territorio della provincia di Trapani, dove l'intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, si dovrà valutare, nelle restanti parti del territorio provinciale, la compatibilità della loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, con i beni paesaggisticamente tutelati al fine di salvaguardare gli aspetti panoramici e l'integrità degli scenari delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico."*;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'analisi percettiva dell'impianto eolico proposto, è emerso che l'impianto interessa un paesaggio ampio e dalle grandi visuali, con la presenza di altri aerogeneratori, e che l'impianto di progetto in esame, come verificabile dalle Mappe di visibilità

teorica (Elaborato CH-AP41), risulta teoricamente visibile da molti areali sensibili appartenenti al patrimonio culturale e caratterizzanti il paesaggio identitario locale;



Figura 8 Stralcio Elaborato CH-AP041 - Mappe della visibilità teorica

CONSIDERATO E VALUTATO che in riferimento agli aspetti percettivi il proponente, sebbene l'impianto sia visibile da molti areali e/o punti sensibili, ha individuato solo alcuni luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio nell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto in particolare i beni isolati, pochi siti di interesse archeologico e punti panoramici, trascurando come punto di osservazione l'area tutelata ai sensi dell'art. 136 del Dlgs. 42/04, le aree archeologiche e le aree tutelate ai sensi dell'art. 134, c.1 lett. c, dal piano paesaggistico provinciale di Trapani Ambiti 2 e 3 vigente (Sciare di Marsala, Colture agricole tradizionali di pregio e Montagnola di Borrania) dalle quali, sulla base della mappa della visibilità teorica, si desume che l'impianto proposto potrebbe essere visibile;




Figura 9 - Stralcio Elaborato CH-AP29A -Rendering e Fotoinserimento REV00 - Mappa punti rilievo fotografico con FER

CONSIDERATO E VALUTATO che in riferimento agli aspetti percettivi, alla luce in particolare degli Elaborati CH-AP16 “Indagine progetti da FER nell’area vasta_Rev00”, CH-AP16B “Impatti cumulativi e fotosimulazioni_Rev00”, CH-AP29A “Rendering e Fotoinserimenti_Rev00” e CH-AP42 “Rappresentazione dello stato dei luoghi *post operam* da siti specifici_Rev00”, si rileva una forte incidenza degli aerogeneratori di progetto nella lettura delle matrici paesaggistiche di riferimento, caratterizzate prevalentemente dalla coltura a vite, dal patrimonio storico-costruito rurale e dai siti di interesse archeologico; l’impianto infatti risulta visibile in maniera importante, sebbene in diversa misura, da molti dei punti di osservazione sensibili tra quelli individuati dal proponente, e in modo particolare:

- Regia trazzera Marsala-Mazara (SR18)
- Punto panoramico nei pressi della SP24
- Area archeologica (2)
- Baglio Nasco
- Baglio Rinazzo
- Baglio Iudeo Maggiore

- Baglio Lengu
- Baglio Manzo Lazzara
- Casale Novo
- Baglio Catalano
- Casa Rocca
- Masseria Vecchia
- Baglio Rurale
- Casa Chelbi
- Baglio Peronello
- Mirabile
- Granozzi sito di interesse archeologico
- Abbeveratoio Case San Nicola



Figura 10 - stralcio Elaborato CH-AP42 "Rappresentazione dello stato dei luoghi post operam da siti specifici REV00" - Rilevamento fotografico da S.R. 18 - Regia Trazzera Marsala-Mazara . vista dell'aerogeneratore CH06



Figura 11 - stralcio Elaborato CH-AP42 "Rappresentazione dello stato dei luoghi post operam da siti specifici REV00" - Rilevamento fotografico da Corso d'acqua tutelato Canale Mazzimperi, vista dell'aerogeneratore CH05



ANTE OPERAM



POST OPERAM

Figura 12 - Stralcio Elaborata CH-29A – “Rendering e fotoinserimenti Rev00” Rilievo fotografico da Baglio Lengu



ANTE OPERAM



POST OPERAM

Figura 13 - stralcio Elaborato CH-AP29A – “Rendering e fotoinserimenti Rev00” Rilievo fotografico da Masseria Vecchia



Figura 14 stralcio Elaborato CH-AP29A Rendering e fotoinserimenti Rev00” - rilievo fotografico da Baglio Rurale



Figura 15 Stralcio Elaborato CH-AP16B "Impatti cumulativi e fotosimulazioni Rev00" - Impatto cumulativo punto di osservazione n. 3

CONSIDERATI E VALUTATI gli importanti impatti cumulativi che si andrebbero a generare nel paesaggio agrario con la realizzazione dell’impianto eolico proposto, visti gli impianti eolici già esistenti, i progetti in valutazione regionale e gli altri progetti eolici per i quali è in corso il procedimento di VIA di competenza statale, identificati con ID 5752 – ID 5754 – ID 5720 – ID 9718 – ID 7558 – ID 6021 – ID 5749 – ID 8053 - ID 8232;

VALUTATO che l’impianto eolico, relativamente agli aspetti percettivi, interagisce negativamente con lo skyline del paesaggio agrario, già parzialmente compromesso dagli impianti esistenti, in quanto visibile anche dalle aree tutelate dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, ai sensi dell’art. 134 c.1 lett. c del Dlgs 42/04 e in particolare dalle “Sciare di Marsala” da cui l’impianto dista poco più di 1000 m;

CONSIDERATO E VALUTATO che, con riferimento alle interferenze con il patrimonio culturale e con il paesaggio, è emerso che:

- parte dell’impianto eolico (aerogeneratori CH01 – CH02 – CH03 - CH04) ricade in **area esterna alle aree idonee di cui al comma 8, art. 20 del D.lgs 199/2021** in quanto ubicato all’interno dell’area di rispetto (3000 m per gli impianti eolici) di beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 136 del Dlgs 42/2004 e nello specifico delle “Sciare di Marsala” tutelate dal Piano Paesaggistico provinciale di Trapani Ambiti 2 e 3, ai sensi dell’art. 134, lett. c (ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’articolo 136);
- l’impianto eolico proposto rientra tra gli “interventi di rilevante trasformazione del paesaggio” disciplinati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3;
- l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto eolico di cui in oggetto è caratterizzata prevalentemente dal “paesaggio agrario del vigneto” che si sviluppa in una vasta area pianeggiante con la presenza di importanti corsi d’acqua e di numerose zone di interesse

archeologico tutelate dal D.lgs 42/04 e di numerosi beni storici isolati (in particolare bagli) e da regie trazzere appartenenti alla viabilità storica tutelati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3;

- parte dell'impianto interferisce con un'area destinata a Parco archeologico dal PRG del Comune di Mazara del Vallo;
- per la realizzazione dell'impianto sarà necessario estirpare poco più di 26.000 m. di coltivazione a vite, caratterizzante il paesaggio agrario dell'ambito paesaggistico;
- l'impianto eolico proposto è visibile da molti punti sensibili (patrimonio culturale, beni isolati appartenenti al patrimonio rurale, regie trazzere e luoghi di fruizione) e da alcune aree tutelate ai sensi dell'art. 134, lett.c del Dlgs. 42/04 e in particolare dalle "Sciare di Marsala";
- l'impianto eolico di progetto si aggiunge a molti altri impianti esistenti e in fase di valutazione e/o autorizzazione, alcuni dei quali previsti nelle immediate vicinanze, con una elevata concentrazione di turbine anche di notevole elevazione come quelle proposte nel progetto in valutazione;

CONSIDERATA la valutazione negativa espressa dalla Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Trapani con nota prot. n. 2173 acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. SS-PNRR n. 2643 del 24/02/2023., integralmente sopra riportata, nella quale viene evidenziato che *"la complessiva realizzazione dei 7 aerogeneratori di progetto andrebbe a determinare disturbo visivo all'area vincolata delle "Sciare", nonché un effetto cumulo paesaggistico di eccessivo impatto per la presenza di numerosi altri impianti che si inseriscono nel territorio senza soluzione di continuità, contribuendo allo stravolgimento dei caratteri dei territori agricoli, della leggibilità della connotazione agraria riferibile al paesaggio rurale tradizionale e della inesorabile contrazione di "spazi" territoriali liberi da impianti con le opere derivanti"*;

CONSIDERATO E VALUTATO che il progetto proposto non rispetta gli obiettivi di qualità paesaggistica previsti nel Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3 sopra richiamati e non tiene conto degli indirizzi di tutela, considerando solo gli obiettivi energetici e climatici;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

VISTO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali, redatto al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla Convenzione europea del paesaggio*;

CONSIDERATO che tra gli obiettivi strategici nazionali della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile dell'allora MATTM, 2017, vi è quello di "IV.1 Incrementare l'efficienza energetica e la

produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio”;

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell’aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;

VISTO l’art. 9 comma 2 della Costituzione;

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 132, dove si stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione;

CONSIDERATO che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e che secondo l’art. 41 della Costituzione l’iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all’art. 9;

RITENUTO che, l’applicazione dei principi su richiamati è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare a quanto richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

21. Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggi, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana. (...)

23. Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro”;

CONSIDERATO che, sulla base dei principi di azione definiti all’art. 1 lett. d. e lett. e. dalla medesima Convenzione, come meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

(...)

"Salvaguardia dei paesaggi "riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni”;

A conclusione dell'istruttoria inerente al procedimento in oggetto, condivisa la valutazione della Soprintendenza BB.CC.AA. della provincia di Trapani, esaminati gli elaborati progettuali, lo SIA, la Relazione Paesaggistica e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla VGE 03 Srl e pubblicata sul sito del MASE nel corso del procedimento,

questa Soprintendenza speciale per il PNRR

per quanto di competenza e per tutte le motivazioni sopra esposte, **esprime**

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società proponente VGE 03 S.r.l. per il progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da n. 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 42 MW, denominato "Parco eolico Chelbi", e delle relative opere civili ed elettriche, da realizzarsi nei Comuni di Mazara del Vallo (TP) e di Marsala (TP).

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP
arch. Gilda Di Pasqua
(email: gilda.dipasqua@cultura.gov.it)



Il Dirigente del Servizio V DG ABAP
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

Firmato digitalmente da
Rocco Rosario Tramutola

CN = Tramutola Rocco Rosario
O = Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo
C = IT

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it